

STATUTO

COMUNE DI INTRODACQUA (AQ)

(Approvato con delibere del Consiglio Comunale n.36 del 22.12.99, n. 9 del 29.02.2000 e n. 25 del 20.06.2000.

Esaminato definitivamente senza rilievi dal Co.Re.Co. – Sezione di L'Aquila nella seduta del 03.07.2000).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - *IL COMUNE DI INTRODACQUA*

1. Il Comune di Introdacqua è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
2. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.
3. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione e il proprio territorio principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalle norme statutarie, regionali o comunitarie.
4. Il Comune esercita altre funzioni espressamente attribuite nei modi di legge, con il rispetto dei fini della solidarietà umana e del confronto democratico.
5. Albo Pretorio: il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
7. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 6° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.2 - LO STATUTO

1. Lo statuto costituisce atto regolamentare generale, obbligatorio per legge, del quale il Comune deve essere permanentemente dotato.
2. Lo statuto non può essere abrogato senza l'approvazione di un nuovo statuto. La delibera di abrogazione diviene operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.
3. Lo statuto è vincolante per il Comune: ogni atto, anche di portata generale, che si ponga in contrasto con esso è illegittimo.
4. Nessun atto comunale può determinare l'abrogazione implicita, anche parziale, di norme statutarie.
5. Il procedimento di revisione delle norme statutarie, nei limiti della podestà riconosciuta dalla legge, può attivarsi nei seguenti

modi:

- a maggioranza assoluta;
- ad iniziativa di 1/3 (un terzo) dei consiglieri comunali assegnati;
- ad iniziativa di 1/3 (un terzo) della popolazione ufficiale residente nel comune al 1° gennaio immediatamente precedente alla data di compimento dell'iniziativa di cui trattasi.

6. Le modalità di raccolta delle adesioni e il successivo procedimento sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

Art 3 - CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione, di decentramento e di separazione dei compiti di indirizzo e controllo (spettanti agli organi elettivi) e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile (spettanti al direttore generale, se nominato, altrimenti al responsabile del servizio).
2. Il comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia e funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art.4 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze favorisce lo sviluppo economico nel settore delle industrie, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo, ambiente e cultura.

Art.5 - PROGAMMAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8.6.1990 n.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla formulazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello stato e della regione, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali e delle associazioni di categorie operanti nel suo territorio.

Art.6 - PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

Il Comune:

1. Realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della costituzione, dall'art. 6 della legge 8.6.1990 n.142 e della legge 7 agosto 1990 n.241;
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre e rassegne, e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Organizza i propri servizi anche in forma decentrata secondo i fini di funzionalità, economicità e buon andamento.

Art.7 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- b) la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione a terzi.

2. Il Comune promuove, di intesa con altri enti e richiedendo la specifica collaborazione di istituti specializzati, una indagine socio economica e amministrativa volta a mettere in luce la convenienza e la preferenza da accordare alle diverse forme di gestione dei servizi in relazione all'effettive condizioni degli Enti.

Art.8 - COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Per la definizione e l'attuale programma che richiedono l'azione integrata di più comuni, di provincia, della regione e altre amministrazioni, il comune opera in favore della conclusione di accordi programmatici per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare necessari adempimenti.

TITOLO II

I REGOLAMENTI ATTUATIVI

Art.9 - I REGOLAMENTI

1. Per l'attuazione dei principi indicati nel presente statuto, il Comune adotta cinque regolamenti:

- a) il regolamento interno del consiglio comunale;
- b) il regolamento della partecipazione;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) il regolamento dei contratti
- e) il regolamento degli uffici.

Art.10 - EFFICACIA DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti di cui al precedente articolo e ogni altro regolamento del comune sono soggetti ai seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art.11 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2 , lettera a), della legge 8.6.1990 n.142, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta Comunale;

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima dopo l'adozione della deliberazione che lo approva, in conformità all'art.47, comma 1 della legge 8.6.1990 n.142; una seconda da effettuarsi, della durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli ed approvazione.

3. Essi diventano esecutivi a norma dell'art. 46, commi 1 e 5 della legge 8.6.1990 n.142.

Art.12 - PRINCIPI FONDAMENTALI DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento del consiglio è fondato sui principi indicati nel presente statuto e altresì sulle finalità che seguono:

a) garanzia per ciascun consigliere per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività.

b) diritti di ciascun consigliere di esprimere compiutamente il proprio pensiero;

c) democraticità delle decisioni e soluzioni delle questioni controverse attraverso la libera espressione del voto;

d) diritto di ciascun consigliere ed assessore e di ciascun gruppo a far conoscere i fatti che essi ritengono rivelanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa;

e) i rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali.

2. il regolamento per la partecipazione:

a) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le iniziative popolari di revisione statutaria, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa.

b) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori.

3. il regolamento di contabilità:

a) disciplina il sistema contabile, i contratti, la gestione del patrimonio;

b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.

4. il regolamento dei contratti:

a) disciplina i contratti in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità e sicurezza dell'opera.

5. il regolamento per gli uffici:

a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni;

b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità;

- c) stabilisce la dotazione organica del personale;
- d) fissa le procedure per l'assunzione del personale;
- e) disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- f) disciplina l'attribuzione al personale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.13 - *ORGANI*

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
4. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
5. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art.14 - *DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI*

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabilita dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da altro segretario comunale nominato dall'Agenzia per la tenuta dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art.15 - *CONSIGLIO COMUNALE*

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.16 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie e sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro dieci giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art.17 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.18 - COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposito atto deliberativo, commissioni, temporanee o speciali per la trattazione di specifici argomenti. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. la delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art.19 - *CONSIGLIERI*

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nelle elezioni a tale carica, ha ottenuto maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.20 - *DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI*

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di averne copia e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso attività della conferenza dei capigruppo.

4. ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art.21 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita, presso il Comune la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari e ai consiglieri comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato .

Art.22 - SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate

dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e auto-organizzazione delle competenze commesse all'ufficio.

Art.23 - *ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE*

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e conferisce incarichi temporanei ai consiglieri (gli incarichi conferiti ai consiglieri non vengono a configurare veri e propri atti di delega con rilevanza esterna) ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art.24 - *ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA*

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le eventuali aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art.25 - *ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE*

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta é formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.26 - VICESINDACO

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciato agli assessori deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art.27 - MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale o per alzata di mano della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.28 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE

DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio.

Art.29 - GIUNTA COMUNALE

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

Art.30 - COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco e da quattro assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del

consiglio e intervenire nella discussione limitatamente alla propria delega ma non hanno diritto di voto.

Art.31 - *NOMINA*

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art.32 - *FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA*

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori o dal responsabile del servizio.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.33 - *COMPETENZE*

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) propone al Consiglio le modifiche alle tariffe e la istituzione di

quelle nuove;

- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- h) approva la relazione al conto consuntivo;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
- l) approva accordi di contrattazione decentrata;
- m) Approva il progetto di bilancio
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario;
- o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.
- p) approva il Peg su proposta del direttore generale se nominato.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art.34 - *CONSULTAZIONI*

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la imparzialità e la trasparenza. Il Comune consulta i soggetti della partecipazione secondo le rispettive competenze.
 2. la consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nonché degli atti di portata generale relativi alle materie della scuola, della cultura, dei servizi socio sanitari, dello sport e del tempo libero.
 3. soggetti della partecipazione sono le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali o regionali a carattere economico, sociale e culturale che ne facciano espressa richiesta. Sono, altresì, soggetti della partecipazione le organizzazioni e le associazioni economiche sociali, di categoria e di quartiere o di contrada a carattere locale con non meno di cento aderenti, residenti nel comune che ne facciano espressa richiesta allegando l'elenco degli aderenti.
- Al fine della consultazione, nessun cittadino può figurare come

aderente a più di una organizzazione. Sono, infine, soggetti della partecipazione i consigli di circolo e di istituto dell'amministrazione scolastica operanti nell'ambito del territorio comunale.

4. La giunta, sulla base delle richieste, adotta con delibera l'elenco dei soggetti alla partecipazione, che va aggiornato ogni anno sulla base del rinnovo delle domande e di presentazione di nuove domande, dandone comunicazione agli istanti.

5. la consultazione si attua mediante invio e pubblicazione di un documento chiaramente illustrativo dell'oggetto di esame con l'indicazione di eventuali soluzioni alternative emerse nella fase preparatoria e con il contestuale deposito di tutti gli atti necessari all'approfondimento presso la sala del consiglio comunale.

6. decorsi almeno giorni sette dall'invio e dalla pubblicazione, si provvede ad una o più pubbliche riunioni di illustrazioni e dibattiti.

7. Entro gli ulteriori giorni dieci, i soggetti consultati potranno far pervenire alla segreteria del Comune documenti contenenti proposte di osservazioni. Tali documenti dovranno specificare le organizzazioni di provenienza, il numero attuale dei componenti residenti nel comune e con i relativi nominativi, il numero delle persone che hanno dibattuto il tema della consultazione e possibilmente il numero delle adesioni a ciascuna delle proposte e osservazioni.

8. del risultato della consultazione e delle proposte ed osservazioni che ne sono derivate, con possibili riferimenti numerici, si dà atto nelle deliberazioni che vengono adottate in merito dagli organi comunali.

9. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti ai sensi della legge 142/90. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interesse superindividuale; in quest'ultimo caso la partecipazione avverrà con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.35 - PETIZIONI POPOLARI ED ISTANZE

1. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. la petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone

l'organo consiliare deve pronunciarsi in merito entro quindici giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno ottanta persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art.36 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a cinquanta avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente al parere all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare la sua determinazione in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art.37 - REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale
 - b) regolamento del consiglio comunale
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro

validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

IL DIFENSORE CIVICO E TUTELA DEI CITTADINI

Art.38 - *IL DIFENSORE CIVICO*

1. L'amministrazione comunale provvede all'istituzione del difensore civico, organo democratico a norma dell'art. 8 della legge n. 142/90.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di L'Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

4. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio.

5. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

6. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni d'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da

essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art.39 - *DECADENZA*

1. il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art.40 - *FUNZIONI*

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene vi sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art.41 - *FACOLTA' E PREROGATIVE*

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Egli nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio

interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli apposto il segreto d'ufficio.

4. il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art.42 - RELAZIONE ANNUALE

1. il difensore civico presenta ogni anno entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. la relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in consiglio comunale.
4. tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art.43 - INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE GLI UFFICI COMUNALI

Art.44 - PERSONALE

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in ruolo organico, deliberato dalla giunta comunale ai sensi dell'art.32 comma 2, lett. c) della legge 142/90.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dai regolamenti, dagli accordi collettivi nazionali.

Art.45 - SEGRETARI COMUNALI

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici. Le funzioni del segretario sono stabilite dalla legge e dai regolamenti dei servizi.

Art.46 - DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale. Al segretario, in questi casi, viene attribuita un'indennità ad persona se la stessa è prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali.
2. il direttore generale è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale, con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza funzionale del sindaco.
3. Il direttore generale cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili di servizio.
4. Esso risponde al sindaco ed alla giunta riguardo a:
 - a) la coerenza e funzionalità del piano delle risorse alle finalità dell'ente;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal sindaco e dalla giunta con appositi provvedimenti
 - c) sostituisce i responsabili dei servizi in caso di vacanza, assenza o impedimento degli stessi
 - d) le funzioni e i compiti del direttore generale vengono stabilite dal regolamento dei servizi

Art.47 - RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Il regolamento dei servizi può prevedere la figura del responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti del vigente

contratto nazionale collettivo di lavoro.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.48 - *ORDINAMENTO*

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti e dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.49 - *ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE*

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti da ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto delle capacità contributive dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie deboli della popolazione.

Art.50 - *AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI*

1. Gli agenti contabili provvedono alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario ed al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e dalla conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo II del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli

nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.51 - BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati; al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura del programma, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.52 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni e l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.53 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture dei beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni e all'erogazione.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole, ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art.54 - ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

1. il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il revisore del conto composto di un membro, a norma dell'art. 57 della legge 8.6.1990 n.142.

Art.55 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

1. Sono ineleggibili alla carica di revisore dei conti i consiglieri

comunali, gli assessori non consiglieri comunali, i dipendenti comunali, gli amministratori e i dipendenti degli enti sub comunali, coloro che sono legati al comune e a tali enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, il difensore civico limitatamente a coloro che tali incarichi rivestano nell'ambito del comune di Introdacqua e degli enti ad esso collegati.

2. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il terzo grado delle persone indicate nel comma precedente.

3. Sono, altresì, ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di consiglieri del comune di Introdacqua in base alla normativa vigente.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità o l'accertamento dell'originaria mancanza comportano la decadenza della carica di revisore dei conti. A tal fine il consiglio comunale contesta all'interessato tale carenza invitandolo a rimuovere, se possibile, l'impedimento o a far conoscere le proprie deduzioni entro 15 giorni. Decorso tale termine il consiglio decide.

Art.56 - DURATA, REVOCA, RIELEGGIBILITA'

1. Il revisore dura in carica tre anni, non sono revocabili se non in caso di grave inadempienza e sono rieleggibili una sola volta.

2. In caso di grave inadempienza il consiglio la contesta all'interessato, assegnandogli il termine di giorni 15 per le proprie deduzioni prima della decisione.

Art.57 - FUNZIONI DEL REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore è organo di controllo economico-gestionale e di riscontro giuridico contabile del comune. Per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione sono attribuiti al revisore poteri ispettivi.

2. Nelle materie di competenza, il revisore, è anche organo di consulenza del consiglio comunale. Il consiglio può disporre in qualsiasi momento l'audizione del revisore in relazione all'esame di qualunque atto sottoposto alla propria attenzione, connesso con la gestione del patrimonio del comune.

3. Il revisore si esprime obbligatoriamente su:

a) l'istituzione, la modifica o la soppressione di uffici, organismi e servizi;

b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

c) le gestioni delle aziende speciali e delle società per azioni a capitale prevalentemente locale;

d) la contrazione di mutui, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

e) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

4. Il revisore redige la relazione annuale e ne accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della

gestione sulla quale formula rilievi ed esprime proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso.

5. Ove il revisore riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Art.58 - *TESORERIA*

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune, con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII

ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Art.59 - *RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE*

1. Il comune, oltre ad incentivare altri proponenti per iniziative socio culturali, riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolta a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- e) attività ricreative;
- f) coordinamento di iniziative ed attività locali.

Art.60 - *CONTRIBUTO*

1. Il Comune per favorire la promozione dell'attività della Pro Loco, concede a detta associazione un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione, e da erogare in unica soluzione o anche in più rate durante l'anno.

2. Il contributo sarà corrisposto su presentazione di programma delle attività previste nell'anno nonché su preventivo di spesa da parte della pro loco entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Entro lo stesso termine (31 gennaio di ogni anno) la pro loco

dovrà far pervenire una relazione sull'attività svolta ed un consuntivo dell'esercizio precedente.

Art.61 - ALTRE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune, sempre al fine di favorire le promozioni culturali, sociali, sportive ecc..., riconosce tutte le associazioni, gruppi, società sportive, associazioni bandistiche e corali, ecc... che siano legalmente costituite.
2. Alle suddette associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria compatibilmente con le disponibilità dell'ente da erogarsi a consuntivo delle attività svolte.

TITOLO VIII

Art.62 - PARI OPPORTUNITA'

Il Comune provvede, con i mezzi a propria disposizione, all'assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge; esso promuove per quanto possibile la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli altri organi collegiali del comune nonché negli altri organismi ad esso dipendenti.

Il presente Statuto:

- 1) è stato pubblicato sul n.99 Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in data 13 settembre 2000 e conseguentemente all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15 settembre 2000 per 30 giorni;
- 2) è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l'errata corrige relativa all'art. 20, punto 3 comma 5 e all'art. 21 punto 5 e conseguentemente all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 dal 3 novembre 2000.